



REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

Roma, 14 agosto 2008

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Si pubblica normalmente il 7, 14, 21 e 28 di ogni mese
Registrazione: Tribunale di Roma n. 569/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Ufficio Bollettino Ufficiale, Tel. 06-51685250 - 06-51685116.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

Riproduzione anastatica

PARTE I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 11 agosto 2008, n. 14.

Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio Pag. 3

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEGLI ASSESSORI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 2008, n. 599.

Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio. Approvazione documento tecnico (art. 17, comma 9 e 9-bis legge regionale 25/2001 » 55

- c) all'articolo 37, relativo ad interventi in materia di opere pubbliche per lo sviluppo locale e regionale:
- 1) al comma 1 dopo le parole: "dei comuni", sono inserite le seguenti: "e dei municipi";
 - 2) al comma 4 dopo le parole: "enti locali" sono inserite le seguenti: " e municipi" e, in fine, dopo le parole: "da più enti" sono aggiunte le seguenti: "e municipi";
 - 3) alla lettera b) del comma 5 dopo le parole: "enti locali" sono aggiunte le seguenti: "e municipi";
 - 4) al comma 6 le parole: "30 giugno", sono sostituite dalle seguenti: "15 settembre".

63. Al fine di realizzare ed allestire case-famiglia per minori, è finalizzato l'importo di 1 milione di euro per l'esercizio finanziario 2008 nell'ambito dello stanziamento del capitolo H42503.

64. La lettera e) del comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica), e successive modifiche, è sostituita dalla seguente:

"e) rientro dei figli, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica per non incorrere nella decadenza."

65. Al fine di dare attuazione agli interventi prioritari posti a base della procedura di commissariamento ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario, sono posti in essere gli interventi di cui ai commi 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72.

66. Ai fini del riassetto della rete ospedaliera e dell'attuazione degli interventi per la dismissione e la riconversione dei presidi:

- a) sino all'avvenuta adozione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, del piano di riassetto della rete ospedaliera e di assistenza specialistica ambulatoriale sono sospese le iniziative in corso per la realizzazione o l'apertura di nuove strutture sanitarie pubbliche ovvero per l'autorizzazione o l'accreditamento di nuove strutture sanitarie private, nonché gli atti aziendali adottati da aziende ed enti del servizio sanitario regionale non in conformità con il suddetto piano di riassetto;

- b) nell'ambito della più ampia riorganizzazione e razionalizzazione della rete ospedaliera pubblica e privata della città di Roma, la Giunta regionale adotta gli atti necessari alla cessazione, entro il 31 ottobre 2008, dell'attività sanitaria del presidio ospedaliero San Giacomo, nonché dell'attività ospedaliera del Nuovo Regina Margherita, destinando le relative risorse umane, strumentali e finanziarie al potenziamento delle strutture e dei servizi sanitari carenti; il personale in servizio presso i suddetti presidi, ad eccezione del personale impiegato in attività non ospedaliere presso il Nuovo Regina Margherita, è prioritariamente destinato a coprire il turnover del personale nell'azienda unità sanitaria locale di appartenenza, nelle altre aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere e negli altri enti ed istituti operanti nel Comune di Roma a cui si applica il CCNL del comparto sanità;

- c) a seguito del trasferimento presso l'ospedale San Camillo delle strutture sanitarie operanti nell'ospedale Forlanini, il complesso immobiliare dell'ex ospedale Forlanini non si intende più destinato ad attività sanitaria e l'azienda ospedaliera San Camillo provvede entro il 31 dicembre 2008 a rendere disponibili gli immobili.

67. Ai fini della semplificazione e razionalizzazione dei servizi tecnici e amministrativi delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del servizio sanitario regionale, con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro il 30 settembre 2008:



REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

Roma, 27 dicembre 2008

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Si pubblica normalmente il 7, 14, 21 e 28 di ogni mese
Registrazione: Tribunale di Roma n. 569/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Ufficio Bollettino Ufficiale, Tel. 06-51685250 - 06-51685116.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

Riproduzione anastatica

PARTE I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2008, n. 31.

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009 (Art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25) Pag. 3

quali sterilità e riduzione della capacità lavorativa, partecipa alla realizzazione del primo congresso mondiale "First Consensus Conference on Deep Endometriosis - Qualità della Chirurgia, Qualità della vita", dedicato agli aspetti sociali, medici e chirurgici della endometriosi profonda, che si terrà dal 22 al 24 aprile 2009 presso l'Università cattolica del Sacro cuore di Roma, facoltà di medicina e chirurgia "Agostino Gemelli", Istituzione di clinica ostetrica e ginecologica.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante lo stanziamento aggiuntivo pari ad 100 mila euro, per l'esercizio finanziario 2009, a valere sul capitolo R31505.

Art. 56

(Destinazione ad uso pubblico del presidio ospedaliero San Giacomo)

1. All'articolo 1, comma 66, lettera b), della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio), dopo le parole: "dell'attività sanitaria del presidio ospedaliero San Giacomo," sono inserite le seguenti: "che resta vincolato ad uso esclusivamente pubblico per fini socio-sanitari e assistenziali,".

2. Il complesso immobiliare del presidio ospedaliero San Giacomo, vincolato ad uso esclusivamente pubblico, non è interessato dal processo di dismissioni del patrimonio regionale e non è inserito nel piano delle alienazioni immobiliari di cui articolo 58, commi 1 e 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

CAPO VI

Disposizioni in materia di istruzione e formazione

Art. 57

(Fondo regionale integrativo per il diritto allo studio scolastico)

1. La Regione, nell'ambito delle politiche in favore delle famiglie meno abbienti, al fine di integrare le risorse statali erogate ai sensi dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativo alla fornitura gratuita dei libri di testo e dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione) e successive modifiche, istituisce un apposito fondo regionale integrativo per il diritto allo studio scolastico.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con propria deliberazione, individua, nel rispetto della normativa vigente in materia, i criteri e le modalità per l'assegnazione ai comuni delle risorse del fondo di cui al comma 1, nonché le azioni necessarie per il monitoraggio e il controllo sulla finalizzazione delle risorse stesse.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB F11, di un apposito capitolo denominato "Fondo regionale integrativo per il diritto allo studio scolastico", con uno stanziamento pari a 7 milioni di euro per l'anno 2009.